SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1995, n. **20.**

Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la' straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme sui prezzi delle specialità medicinali, al fine di rendere operative le determinazioni della Commissione unica del farmaco, nonché per assicurare l'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia e non occupati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Fino a che non abbia luogo la determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio dei farmaci, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le specialità medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, vengono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537 del 1993.

2. Il prezzo al pubblico delle specialità medicinali per uso umano, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, non dispensabili con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, è libero.

3. Fino al 20 marzo 1995, i prezzi delle specialità medicinali di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non possono subire variazioni in aumento rispetto ai prezzi in vigore al 15 settembre 1994.

Art. 2.

1. La Commissione unica del farmaco adotta, nella classificazione dei medicinali, le linee guida contenute nell'allegato 1 al provvedimento della stessa Commissione del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993.

Art. 3.

1. Per l'anno 1995 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0040

DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1995, n. **21.**

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare per l'anno 1994 taluni benefici fiscali alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi

1. Per il primo semestre dell'anno 1994, è concesso un credito di imposta di complessive lire 285 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.

3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 285 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a lire 70 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68; quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7309 dello stesso stato di previsione per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240; quanto a lire 65 miliardi ed a lire 30 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1994 rispettivamente sui citati capitoli 7294 e 7309, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotte le autorizzazioni di spesa di cui alle rispettive citate leggi; quanto a lire 110 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

95G0041

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1994.

Deroga ai divieti connessi all'embargo decretato dalle Nazioni Unite nei confronti delle Repubbliche di Serbia e Montenegro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 355, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, ed in particolare l'art. 4 che consente di disporre talune deroghe ai divieti di cui all'art. 1 del citato decreto-legge;

Visto il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, convertito, con modifiche, nella legge n. 230 del 16 luglio 1993, con cui tra l'altro, è stato modificato l'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 355;

Su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero;

Decreta:

È consentita la vendita dell'immobile sito in Trieste, in via S. Nicolo, 2, intestato al tavolare a nome di parrocchia di S. Eustachio in Dobrota, ubicata in Cattaro, Montenegro. Sempre che detta operazione non comporti un trasferimento di somme di denaro a favore di Serbia e Montenegro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

95A0287

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 1994.

Modificazione al contenuto di nicotina e condensato della marca di sigarette Excellence.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE CENTRALE COMMERCIALE
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1993 concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1° maggio 1993;

Vista l'istanza con la quale la società R.J. Reynolds GmbH di Colonia — tramite il proprio rappresentante in Italia — chiede di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 28 maggio 1993 per la sigaretta di provenienza estera «Excellence»;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina e condensato per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

Marca	Contenuto mg/sigaretta	
	Nicotina	Condensato
Excellence	0,90	14,0

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti i contenuti di nicotina e di condensato indicati per lo stesso prodotto nel citato decreto ministeriale del 28 maggio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1994

Il direttore centrale: ZACCARDI

95A0270

DECRETO 28 dicembre 1994.

Modificazione al contenuto di nicotina della marca di sigarette Philip Morris Super Lights 100's.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE CENTRALE COMMERCIALE
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti;

Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1993 concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1° maggio 1993;

Vista l'istanza con la quale la ditta Philip Morris Holland — tramite il proprio rappresentante in Italia — chiede di modificare il contenuto dichiarato di nicotina indicato nel predetto decreto ministeriale del 28 maggio 1993 per la sigaretta di provenienza estera «Philip Morris Super Lights 100's»;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina per la marca di sigarette appresso indicata è così modificato:

Marca	Contenuto mg/sigaretta Nicotina
Philips Morris Super Lights 100's	0,40

Art. 2.

Possono essere commercializzati, fino all'esaurimento delle scorte, i pacchetti delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'Amministrazione, riportanti il contenuto di nicotina indicato per lo stesso prodotto nel citato decreto ministeriale del 28 maggio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1994

Il direttore centrale: ZACCARDI

95A0271

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 gennaio 1995.

Proroga del termine di chiusura degli investimenti e del termine di presentazione delle domande di erogazione relativi al regolamento CEE n. 2052/88 - obiettivo 2 (1992-93).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee con le quali sono stati approvati i programmi operativi per gli interventi strutturali comunitari nelle zone italiane colpite da fenomeni di declino industriale - obiettivo 2 (1992-93);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina di pubblico impiego;

Considerato che, con le suddette decisioni, il termine per la chiusura dei pagamenti ai beneficiari finali è stato fissato al 31 dicembre 1995;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e la relativa circolare applicativa, emanati in data 27 giugno 1992 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1993, concernenti l'attuazione degli interventi previsti ai sensi del regolamento CEE n. 2052 del 24 giugno 1988 a favore delle piccole e medie imprese industriali ubicate in zone colpite da fenomeni di declino industriale (obiettivo 2 - II fase);

Visto in particolare l'art. 3, quinto comma, del predetto decreto ministeriale che prevede il termine del 31 dicembre 1994 per la realizzazione degli investimenti agevolati ai sensi del decreto medesimo;

Considerate le difficoltà incontrate dalle aziende beneficiarie nel completare i programmi di investimenti entro il termine predetto, come segnalato anche dalle associazioni di categoria;

Considerate le ulteriori gravi difficoltà in cui molte imprese sono costrette ad operare a causa degli eventi alluvionali del 5 e 6 novembre 1994;

Considerato che il mantenimento del termine del 31 dicembre 1994 potrebbe determinare per molte imprese l'impossibilità di accedere ai benefici previsti dal citato regolamento CEE n. 2052/88;

Ritenuta l'opportunità di non privare le suddette aziende del previsto regime di aiuto, nella difficile situazione in cui attualmente si trovano;

Visto il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie presso il Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine del 31 dicembre 1994 stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del 27 giugno 1992 per la realizzazione degli investimenti agevolati delle piccole e medie imprese industriali ubicate in zone colpite da declino industriale (obiettivo 2 - II fase) è prorogato al 31 marzo 1995.

2. Il termine del 31 gennaio 1995 stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del 27 giugno 1992 per la trasmissione delle domande di liquidazione dei contributi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è prorogato al 30 aprile 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A0288

DECRETO 10 gennaio 1995.

Proroga del termine di chiusura degli investimenti e del termine di presentazione delle domande di erogazione relativi al regolamento CEE n. 2052/88 - obiettivo 5b (1989-93).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee con le quali sono stati approvati i programmi operativi per gli interventi strutturali comunitari nelle zone italiane di sviluppo agricolo - obiettivo 5*b* (1989-93);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina di pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e la relativa circolare applicativa, emanati in data 27 giugno 1992 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1993, concernenti l'attuazione degli interventi previsti ai sensi del regolamento CEE n. 2052 del 24 giugno 1988 a favore delle piccole e medie imprese industriali ubicate in zone rurali di sviluppo agricolo (obiettivo 5*b* - 1989-93);

Visto in particolare l'art. 3, quinto comma, del predetto decreto ministeriale che prevede il termine del 31 dicembre 1994 per la realizzazione degli investimenti agevolati ai sensi del decreto medesimo;

Considerate le difficoltà incontrate dalle aziende beneficiarie nel completare i programmi di investimenti entro il termine predetto, come segnalato anche dalle associazioni di categoria;

Considerate le ulteriori gravi difficoltà in cui molte imprese sono costrette ad operare a causa degli eventi alluvionali del 5 e 6 novembre 1994;

Considerato che il mantenimento del termine del 31 dicembre 1994 potrebbe determinare per molte imprese l'impossibilità di accedere ai benefici previsti dal citato regolamento CEE n. 2052/88;

Ritenuta l'opportunità di non privare le suddette aziende del previsto regime di aiuto, nella difficile situazione in cui attualmente si trovano;

Visto il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie presso il Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine del 31 dicembre 1994 stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del 27 giugno 1992 per la realizzazione degli investimenti agevolati delle piccole e medie imprese industriali ubicate in zone rurali di sviluppo agricolo (obiettivo 5*b* - 1989-93) è prorogato al 31 marzo 1995.

2. Il termine del 31 gennaio 1995 stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del 27 giugno 1992 per la trasmissione delle domande di liquidazione dei contributi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è prorogato al 30 aprile 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A0289

DECRETO 10 gennaio 1995.

Proroga del termine di chiusura degli investimenti e del termine di presentazione delle domande di erogazione relativi al regolamento CEE n. 2506/86 - programma Renaval.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee con le quali sono stati approvati i programmi operativi per gli interventi strutturali comunitari nelle zone italiane colpite dalla crisi dell'industria cantieristica (programma Renaval);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina di pubblico impiego;

Considerato che, con le suddette decisioni, il termine per la chiusura dei pagamenti ai beneficiari finali è stato fissato al 31 dicembre 1995;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e la relativa circolare applicativa, emanati in data 27 giugno 1992 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1993, concernenti l'attuazione degli interventi previsti ai sensi del regolamento CEE n. 2506 del 26 luglio 1988 a favore delle piccole e medie imprese industriali ubicate in zone colpite dalla crisi dell'industria cantieristica (programma Renaval);

Visto in particolare l'art. 3, quinto comma, del predetto decreto ministeriale che prevede il termine del 31 dicembre 1994 per la realizzazione degli investimenti agevolati ai sensi del decreto medesimo;

Considerate le difficoltà incontrate dalle aziende beneficiarie nel completare i programmi di investimenti entro il termine predetto, come segnalato anche dalle associazioni di categoria;

Considerate le ulteriori gravi difficoltà in cui molte imprese sono costrette ad operare a causa degli eventi alluvionali del 5 e 6 novembre 1994;

Considerato che il mantenimento del termine del 31 dicembre 1994 potrebbe determinare per molte imprese l'impossibilità di accedere ai benefici previsti dal citato regolamento CEE n. 2506/88;

Ritenuta l'opportunità di non privare le suddette aziende del previsto regime di aiuto, nella difficile situazione in cui attualmente si trovano;

Visto il parere favorevole della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie presso il Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine del 31 dicembre 1994 stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 27 giugno 1992 per la realizzazione degli investimenti delle piccole e medie imprese industriali ubicate in zone colpite dalla crisi dell'industria cantieristica (programma Renaval) è prorogato al 31 marzo 1995.

2. Il termine del 31 gennaio 1995 stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 27 giugno 1992 per la trasmissione delle domande di liquidazione dei contributi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è prorogato al 30 aprile 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1995

Il direttore generale: AMMASSARI

95A0290

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 29 dicembre 1994.

Riconoscimento governativo della Camera di commercio italo-americana, in Chicago.

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO DEGLI SCAMBI

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1970, n. 518, relativo al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Visti gli articoli 2 e 3 della suddetta legge, relativi alla procedura per la concessione del riconoscimento governativo alle associazioni sopra indicate quali camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che la Camera di commercio italo-americana, con sede a Chicago, ha chiesto, con documentata istanza trasmessa a questo Ministero dalla locale rappresentanza diplomatica con telespresso n. 3733 del 3 maggio 1994, la concessione del riconoscimento ufficiale da parte del Governo italiano;

Riconosciuto che il suddetto sodalizio e lo statuto che lo regola rispondono a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 518/1970;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri che si è espresso favorevolmente con telex n. 38014 del 20 dicembre 1994;

Decreta

la concessione del riconoscimento governativo alla Camera di commercio italo-americana, con sede a Chicago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1994

Il direttore generale: SARDI DE LETTO

95A0276

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 20 aprile 1994, dal consiglio di amministrazione in data 31 maggio 1994 e dal senato accademico in data 13 luglio 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 26 ottobre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 70 dello statuto - facoltà di medicina e chirurgia, corso di laurea in medicina e chirurgia, viene inserito l'insegnamento di bioetica come disciplina autonoma, afferente al corso integrato di medicina legale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 16 dicembre 1994

Il rettore

95A0307

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 7 ottobre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con la normativa sopraindicata, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 66 relativo al corso di laurea in scienze naturali è così modificato:

Art. 1.

Nella norma relativa al numero degli esami da superare necessari per l'iscrizione al terzo anno viene eliminata la seguente frase: «e di almeno altri tre esami del primo e del secondo anno di corso».

Art. 2.

Nell'elenco delle discipline facoltative è inserito il seguente insegnamento:

didattica della chimica, settore C03X, prima disciplina chimica generale ed inorganica C03X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 28 ottobre 1994

Il rettore: PALMIERI

95A0322

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 635, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali».

Il decreto-legge 18 novembre 1994, n. 635, recante: «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 1994.

95A0371

Mancata conversione del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 642, recante: «Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi».

Il decreto-legge 22 novembre 1994, n 642, recante: «Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 22 novembre 1994.

95A0372

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 gennaio 1995

Dollaro USA	1599,03
ECU	1994,95
Marco tedesco	1056,16
Franco francese	304,87
Lira sterlina	2535,26
Fiorino olandese	941,77
Franco belga	51,214
Peseta spagnola	12,118
Corona danese	267,69
Lira irlandese	2510,96
Dracma greca	6,780
Escudo portoghese	10,229
Dollaro canadese	1121,34
Yen giapponese	16,108
Franco svizzero	1257,10
Scellino austriaco	150,12
Corona norvegese	241,27
Corona svedese	214,82
Marco finlandese	341,38
Dollaro australiano	1229,33

95A0384

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare la concessione del diritto di superficie di un terreno.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, è stata autorizzata ad accettare, a favore del sottocomitato C.R.I. di Bordighera, la concessione del diritto di superficie per novantanove anni su un terreno di mq 503 sito in Bordighera, disposta dal comune di Bordighera con atto dott. Massimo Vinciguerra, notaio in Sanremo, numero di repertorio 14379.

95A0279

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Congregazione clericale missionari della Fede», in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1995, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla Congregazione clericale missionari della Fede, con sede in Roma. L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dai signori Duilio Luigi Graziotti ed Anna Maria Adriani, con atto pubblico in data 16 luglio 1992, n. 30292 di repertorio, per notaio Carlo Cavicchioni, consistente in porzioni immobiliari site in Roma, in Fiumicino (Roma), in Varazze (Savona), in Gavi, loc. Chierasca (Alessandria) e Cortona, loc. Casale (Arezzo), descritte nelle perizie giurate 8 luglio 1992 del geom. Antonio Russo, 29 giugno-2 luglio 1992 del geom. Maurizio Briasco, 22 giugno-23 luglio 1992 del geom. Vilmo Rezzani, 14 luglio 1992 del geom. Elfo Morbidelli e valutate complessivamente L. 7.264.685.000 dagli uffici tecnici erariali di Roma, Savona, Alessandria ed Arezzo

95A0277

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto Santa Famiglia, in Roma, ed autorizzazione allo stesso ad acquistare alcuni immobili.

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto all'Istituto Santa Famiglia, con sede in Roma. L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad acquistare dall'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, con sede in Fano (Pesaro), giusta preliminare di vendita in data 12 dicembre 1989, depositato presso l'ufficio del registro di Fano in data 13 dicembre 1989, n. 1593, una chiesa con annessa sacrestia ed una casa elevata ad un piano, nonché un appezzamento di terreno, ove insiste la costruzione anzidescritta, tutti siti in San Giorgio di Pesaro, località Spicello. Detto complesso immobiliare, descritto nella perizia giurata 10-12 luglio 1991 del geom. Maurizio Paci, integrata da dichiarazione in data 5 aprile 1993, è stato valutato L. 60.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Pesaro.

95A0278

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.19293 XVJ del 22 dicembre 1994 gli artifici pirotecnici denominati:

granata salice piangente;
sfera pirotecnica multicolor;
granata multicolore;
granata a riprese;
candela romana 10 getti petardino flash;
candela romana 8 getti comete e colpi;
candela romana 8 getti sibilante;
candela romana 8 getti pioggia;
candela romana 8 getti farfalla;
candela romana 10 comete;
candela romana stella magica,

che il sig. Sestilio Di Pietro intende produrre nella propria fabbrica sita in Castorano (Ascoli Piceno), frazione Ferretti, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A0280

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Ansonica Costa dell'Argentario», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Ansonica B.: minimo 85%;

altri vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia di Grosseto da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» è ubicata nella parte collinare, pedocollinare ed insulare dell'area sud della provincia di Grosseto e comprende in parte i comuni di Manciano, Orbetello e Capalbio e l'intero territorio dei comuni di Isola del Giglio e Monte Argentario in provincia di Grosseto.

Tale zona è così delimitata:

la perimetrazione inizia a sud nel punto di intersezione tra la linea ferroviaria Grosseto-Roma e il confine territoriale del comune di Capalbio per continuare sempre lungo lo stesso confine, ad est sino alla intersezione della strada provinciale n. 63, s.p. Capalbio che da Capalbio conduce alla frazione di Marsiliana ricadente nel comune di Manciano; il confine prosegue nel tratto est lungo la strada statale n. 74 (s.s. Maremmana) fino al bivio per Magliano in prossimità della frazione di Marsiliana. Prosegue poi nel tratto nord lungo la strada consorziale delle Pulledraie fino al fosso che la interrompe per poi reimmettersi sulla s.s. 74 al km 8,700 in direzione della frazione di Albinia sino alla intersezione con la linea ferroviaria delle FF.SS. Roma-Grosseto. Da tale punto, nel tratto ovest, il confine prosegue lungo la linea ferroviaria suddetta, in direzione sud, sino ad incontrare il punto di partenza.

La zona di produzione comprende altresì i comuni di Monte Argentario e dell'Isola del Giglio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e colturali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le relative caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È escluso l'allevamento espanso su tetto orizzontale.

I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare mediamente i kg 3,5.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» non deve superare i q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, le produzioni dovranno essere riportate attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione per ettaro non superi del 20% i limiti medesimi.

Qualora la produzione superi il 20% delle suddette quantità, il vino ottenuto non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50%.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» le sue peculiari caratteristiche

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%

La vinificazione delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Costa dell'Argentario» deve essere effettuata nell'ambito dell'intero territorio dei comuni di cui al precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può consentire su apposita domanda delle ditte interessate che le suddette operazioni di vinificazione siano effettuate nell'ambito della provincia di Grosseto a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver tradizionalmente vinificato le uve prodotte nella zona nelle cantine per le quali si chiede l'autorizzazione.

È consentito l'eventuale arricchimento per il quale possono essere utilizzati solo mosti concentrati di uva Ansonica prodotta nella zona delimitata a denominazione di origine controllata o, in alternativa, mosti concentrati rettificati

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso,

odore: caratteristico, leggermente fruttato;

sapore: asciutto, morbido, vivace ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%,

acidità totale minima: 4,5 per mille,

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7

Al vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto

Le bottiglie nelle quali può essere immesso al consumo il vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» devono essere esclusivamente di vetro e della capacità non superiore ai tre litri

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

95A0282

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 17 maggio 1993 al 16 maggio 1994, della ditta S r l. O C E Iannitti, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico seduta del 9 novembre 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r l. O C.E Iannitti, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 17 maggio 1993 al 16 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 17 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. O C.E Iannitti, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 17 novembre 1993 al 16 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 17 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Cantiere Euromarine Boats, con sede in Salerno e unità di Salerno

Parere comitato tecnico. seduta del 9 novembre 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l Cantiere Euromarine Boats, con sede in Salerno e unità di Salerno, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r l. Cantiere Euromarine Boats, con sede in Salerno e unità di Salerno, per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1994 con decorrenza 31 luglio 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, della ditta S r.l. Rana, con sede in Priolo G. (Siracusa) e cantieri nella provincia di Siracusa.

Parere comitato tecnico: seduta del 9 novembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r l. Rana, con sede in Priolo G (Siracusa) e cantieri nella provincia di Siracusa, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 28 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rana, con sede in Priolo G. (Siracusa) e cantieri nella provincia di Siracusa, per il periodo dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1994 con decorrenza 28 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 29 novembre 1993 al 28 novembre 1994, della ditta S.p.a. Smim impianti, con sede in Palermo e unità di Gela (Caltanissetta).

Parere comitato tecnico: seduta del 9 aprile 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Smim impianti, con sede in Palermo e unità di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1994 con decorrenza 29 novembre 1993;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 29 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Smim impianti, con sede in Palermo e unità di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 giugno 1994 con decorrenza 29 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede in Narni Montoro (Terni) e unità di Nera Montorio (Terni), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Enichem Anic S.r.l. dal 1° agosto 1993 Enichem S.p.a., con sede in Milano e unità di Assemini (Cagliari), Porto Marghera (Venezia), Porto Torres (Sassari), Sarroch (Cagliari) e sede direzione e uffici di San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 27 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ibla, con sede in Palermo e unità di Ragusa, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 26 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem partecipazioni dal 1° agosto 1993 Enichem S.p.a., con sede in Milano e uffici di S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Seichem dal 1° agosto 1993 Enichem, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem (Holding), con sede in Milano e uffici di Assago (Milano), S. Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 7 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem fibre, con sede in Palermo e unità di Napoli, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 7 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem agricoltura già Agrimont S.p.a., con sede in Milano e unità di Porto Marghera (Venezia) e Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

11) in attuazione della delibera del Comitato tecnico del 12 maggio 1994, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a Enichem agricoltura, con sede in Milano e unità di Cancello (Caserta), Montemarciano (Ancona) e Portogruaro (Venezia), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

12) in attuazione della delibera del Comitato tecnico del 12 maggio 1994, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e unità di Cancello (Caserta), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 6 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 maggio 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

13) in attuazione della delibera del Comitato tecnico del 12 maggio 1994, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e unità di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

14) in attuazione della delibera del Comitato tecnico del 12 maggio 1994, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e unità di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994,

15) in attuazione della delibera del Comitato tecnico del 12 maggio 1994, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Enichem agricoltura, con sede in Milano e sede e uffici di Milano, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 aprile 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

16) in attuazione della delibera C.I P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Enichem agricoltura, con sede in Milano e unità di Gela (Caltanissetta) e Ravenna, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 maggio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993,

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Istituto Donegani, con sede in Novara e unità di Milano, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 15 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

18) in attuazione della delibera C I P I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Montefibre, con sede in Milano e unità di Acerra (Napoli), Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 7 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili dal 19 febbraio 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati:

1) Area comune di Palermo. — Aziende impegnate nella realizzazione raddoppio circonvallazione di Palermo, resisi disponibili dal 19 febbraio 1990. Legge n. 236/1993:

primo decreto ministeriale: 19 giugno 1991;

proroga: dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 aprile 1994, n. 14689.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p a. Square D company Italia, con sede in Arenzano (Genova) e unità di Arenzano (Genova), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. F.lli Claudio e Carlalberto Corneliani, con sede in Mantova e unità di Mantova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24.60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 657 unità, di cui 91 lavoratori part-time da 20 a 12 3 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 881 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto di cui sopra in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. F.lli Claudio e Carlalberto Corneliani, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è disposta la proroga della corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 601/1994, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Argon*, con sede in Brescia e unità di Brescia:

periodo: dal 27 dicembre 1994 al 26 dicembre 1995;

causale: art. 1 della legge n. 293/1993;

numero lavoratori interessati: 1;

primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 27 dicembre 1993.

2) *S.p.a. Coeclerici spedizioni*, con sede in Genova e unità di Genova:

periodo: dal 15 dicembre 1994 al 14 dicembre 1995;

causale: art. 1 della legge n. 293/1993;

numero lavoratori interessati: 1;

primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 15 dicembre 1993.

3) *S.a.s. Damiani spedizioni*, con sede in Foggia e unità di Foggia:

periodo: dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995;

causale: art. 1 della legge n. 293/1993;

numero lavoratori interessati: 2;

primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 28 febbraio 1993.

4) *S.p.a. Gottardo Ruffoni*, con sede in Milano e unità di S. Mauro Torinese (Torino):

periodo: dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995;

causale: art. 1 della legge n. 293/1993;

numero lavoratori interessati: 2;

primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 18 ottobre 1993.

5) *S.p.a. Gottardo Ruffoni*, con sede in Milano e unità di S. Mauro Torinese (Torino):

periodo: dal 6 settembre 1994 al 5 settembre 1995;

causale: art. 1 della legge n. 293/1993;

numero lavoratori interessati: 2;

primo decreto ministeriale 30 novembre 1993: dal 6 settembre 1993.

6) *S.p.a. Gottardo Ruffoni*, con sede in Milano e unità di Cuneo, Verona, Zingonia (Bergamo):

periodo: dal 27 dicembre 1994 al 26 dicembre 1995;

causale: art. 1 della legge n. 293/1993;

numero lavoratori interessati: 3;

primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 27 dicembre 1993.

7) *S.p.a. Gottardo Ruffoni*, con sede in Milano e unità di Milano:

periodo: dal 15 novembre 1994 al 14 novembre 1995;

causale: art. 1 della legge n. 293/1993;

numero lavoratori interessati: 7;

primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 15 novembre 1993.

8) *S.r.l. Bruno Tartaglia*, con sede in Roma e unità di Roma:

periodo: dal 26 marzo 1994 al 25 marzo 1995;

causale: art. 1 della legge n. 293/1993;

numero lavoratori interessati: 3;

primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 26 marzo 1993.

9) *S.r.l. Spedi.Pra.Do. - Spedizioni e pratiche doganali*, con sede in Genova e unità di Genova:

periodo: dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995;

causale: art. 1 della legge n. 293/1993;

numero lavoratori interessati: 1;

primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 1° dicembre 1993.

10) *S.r.l. Spedi.Pra.Do. - Spedizioni e pratiche doganali*, con sede in Genova e unità di Genova:

periodo: dal 20 dicembre 1994 al 19 dicembre 1995;

causale: art. 1 della legge n. 293/1993;

numero lavoratori interessati: 1;

primo decreto ministeriale 10 febbraio 1994: dal 20 dicembre 1993.

95A0176

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende

Con decreto interministeriale 20 dicembre 1994, il decreto interministeriale 5 novembre 1971 con il quale la società «Fidras - Fiduciaria assicurativa S.p.a.», con sede in Trieste, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione, è stato modificato nella parte relativa alla sede legale trasferita da Trieste a Milano.

Con decreto interministeriale 20 dicembre 1994, il decreto interministeriale 2 aprile 1975 con il quale la società «Sicofer S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, modificato per quanto concerne la denominazione sociale e la forma giuridica della società variata in «Sicofer S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione» con decreto 18 marzo 1993, è stato ulteriormente modificato nella parte relativa alla denominazione sociale, variata in «Sicofer - Società di revisione S.r.l.» e limitato all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

95A0281

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 30 dicembre 1994, n. 1.13/2-717, il cognome originario del sig. Davide Vossich, nato a Trieste il 28 dicembre 1973, residente a Trieste, Scala Bonghi n. 70, è ridotto, in seguito ad istanza presentata in data 7 settembre 1994, nella forma italiana di «Vossini», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

95A0246

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio n. 12217-94/Sett.Un. in data 5 gennaio 1995, il cognome del sig. Diego Tussari, nato a Gorizia il 23 agosto 1945, è stato ripristinato nella forma originaria di Tušar, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

95A0283

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 marzo 1994, n. 688, riguardante il «Regolamento recante norme sulla concessione alle piccole imprese di agevolazioni per spese di ricerca». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 17 dicembre 1994).

Nella deliberazione 25 marzo 1992 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, costituente l'allegato 6 al decreto citato in epigrafe, riportata nella pag 21 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nel terzo periodo del dispositivo, dove è scritto: «Rientrano tra questi in modo specifico i comparti *elettrodomestici*, ...», leggasi: «Rientrano tra questi in modo specifico i comparti *elettrochimici*, ...»

95A0333

Comunicato relativo all'avviso del Ministero di grazia e giustizia relativo alla «Mancata conversione del decreto-legge 18 novembre 1994 recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1995).

Il titolo dell'avviso citato in epigrafe, riportato nel «Sommario» alla pag. 3 e alla pag 33 della *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, dove è scritto: «Mancata conversione del decreto-legge 18 novembre 1994, n. *663*, ...», leggasi: «Mancata conversione del decreto-legge 18 novembre 1994, n *633*, ...».

95A0334

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300